

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 22 novembre 2007 (26.11) (OR. en)

15194/07

Fascicolo interistituzionale: 2007/0126 (COD)

TELECOM 141 CODEC 1253

RELAZIONE

del:	COREPER
al:	CONSIGLIO
n. doc. prec.	14182/07 TELECOM 122 CODEC 1102
n. prop. Com:	12273/07 TELECOM 100 CODEC 850 + COR 1
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante abrogazione della direttiva 87/372/CEE del Consiglio sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella Comunità
	- Approccio generale
	[Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c) del regolamento interno del Consiglio]

- 1. Il 31 luglio 2007 la Commissione ha presentato al Consiglio il progetto di direttiva in oggetto.
- 2. La proposta della Commissione ha lo scopo di abrogare la direttiva 87/372/CEE che assegna talune bande di frequenza soltanto all'utilizzazione del GSM, in modo da permettere l'utilizzazione di tali bande ad una più ampia gamma di servizi e tecnologie; come prima iniziativa verrebbe preso in considerazione l'UMTS. La proposta precisa inoltre che i necessari requisiti tecnici armonizzati in tale contesto saranno definiti da una pertinente decisione della Commissione una volta adottata l'abrogazione.

15194/07 idi/IDI/dp 1 DG C III Il Gruppo "Comitato dei Rappresentanti Permanenti" ha esaminato la proposta nella riunione del 14 novembre 2007 e ha approvato in linea di massima la proposta della Commissione quale si presenta attualmente. Sul testo permangono tuttavia tre riserve d'esame parlamentare rispettivamente delle delegazioni <u>DK</u>, <u>FR</u> e <u>UK</u>.

Il Comitato dei Rappresentanti Permanenti propone al Consiglio di adottare un orientamento generale in attesa della prima lettura del Parlamento europeo, il cui calendario non è stato ancora stabilito.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante abrogazione della direttiva 87/372/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

visto il parere del Comitato delle regioni³,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁴,

considerando quanto segue:

(1) Le bande di frequenze 890-915 e 935-960 MHz (la banda 900 MHz) erano state riservate e dovevano essere occupate dal servizio pubblico paneuropeo di radiotelefonia mobile digitale cellulare, fornito in ciascuno Stato membro in base a una specifica comune definita dalla direttiva 87/372/CEE Consiglio, del 25 giugno 1987, sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella Comunità⁵, integrata dalla raccomandazione del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa all'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella Comunità⁶ e dalla risoluzione del Consiglio, del 14 dicembre 1990, sulla fase finale dell'attuazione dell'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiofonia mobile terrestre nella Comunità (GSM)⁷.

GUC del, pag..

GU C del, pag...

GUC del, pag...

⁴ GU C del, pag. .

⁵ GU L 196 del 17.7.1987, pag. 85.

⁶ GU L 196 del 17.7.1987, pag. 81.

⁷ GU C 329 del 31.12.1990, pag. 25.

- (2) Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'iniziativa i2010 "Una società europea dell'informazione per la crescita e l'occupazione" e del mercato interno e per ottimizzare la concorrenza, occorre aprire per quanto possibile la banda 900 MHz ad altri tipi di tecnologie, a condizione che il suo utilizzo resti coordinato, in modo da introdurre servizi paneuropei compatibili, assicurando al tempo stesso agli utilizzatori la più grande libertà di scelta possibile in materia di servizi e tecnologie.
- (3) Tenuto conto dell'evoluzione del mercato, le imprese sono in generale favorevoli a rimuovere la riserva dell'uso della banda 900 MHz per il GSM, in modo da poter introdurre nuove tecnologie digitali che permettano di fornire servizi paneuropei innovativi in grado di coesistere con il GSM nelle bande di frequenze 890-915 e 935-960 MHz. Tali bande di frequenze presentano caratteristiche di propagazione che permettono di coprire distanze maggiori rispetto alle bande di frequenze più elevate, con la possibilità di far arrivare i servizi moderni di telefonia vocale, di dati e di contenuti multimediali nelle zone rurali e meno densamente popolate.
- (4) La decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) ha istituito una politica e un quadro giuridico comunitari volti ad assicurare il coordinamento delle strategie e, se del caso, l'armonizzazione delle condizioni relative alla disponibilità e all'utilizzo efficace delle bande di frequenze dello spettro radio necessarie all'istituzione e al funzionamento del mercato interno. Tale decisione permette alla Commissione di adottare misure tecniche di applicazione al fine di assicurare l'armonizzazione delle condizioni relative alla disponibilità e all'utilizzo efficiente dello spettro radio.
- (5) Conformemente ai principi e agli obiettivi della decisione spettro radio, la Commissione ha affidato alla Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (nel prosieguo CEPT) un mandato iniziale per l'elaborazione di condizioni tecniche meno restrittive per l'utilizzo delle bande di frequenza, tra cui la banda 900 MHz.
- (6) Conformemente al mandato ricevuto, la CEPT ha fissato le condizioni tecniche per la coesistenza dell'UMTS con il GSM nella banda 900 MHz, partendo dal principio che, dato che questa banda di frequenze è assegnata ai sistemi GSM per i quali è ampiamente utilizzata nella Comunità, una tale coesistenza deve garantire la totale compatibilità tra il GSM e l'UMTS per proteggere l'attuale utilizzo della banda 900 MHz da parte del GSM nell'intera Comunità, fino a quando esisterà una domanda per questo servizio.
- (7) Per rimuovere la riserva d'uso della banda 900 MHz per il GSM in modo da potervi introdurre nuove tecnologie digitali in coesistenza con i sistemi GSM, occorre abrogare la direttiva 87/372/EEC,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

⁹ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2005) 229 def.

Articolo 1

La direttiva 87/372/CEE del Consiglio è abrogata a decorrere dal:

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Il Presidente Per il Consiglio Il Presidente